

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 5529 Anno 2019**

**Presidente: GRECO ANTONIO**

**Relatore: NAPOLITANO LUCIO**

**Data pubblicazione: 26/02/2019**

## **ORDINANZA**

sul ricorso 17768-2017 proposto da:

VELARDO ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BARATTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEANDRO BOMBARDIERI;

*- ricorrente -*

*contro*

COMUNE DI ORIOLO ROMANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato EUGENIO VILLA, rappresentata e difesa dall'avvocato IVANA MANNI;

*- controricorrente -*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



10050  
18

avverso la sentenza n. 9797/12/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 30/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

### **Ragioni della decisione**

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 9797/12/2016, depositata il 30 dicembre 2016, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l'appello proposto dal sig. Angelo Velardo nei confronti del Comune di Oriolo Romano avverso la sentenza della CTP di Viterbo, che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno 2011, ritenendo insussistente l'invocata esenzione d'imposta quale abitazione principale in relazione all'immobile cui era riferito l'accertamento.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l'ente impositore resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 126, (quale applicabile *ratione temporis*) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata, pur a fronte della prova offerta dal contribuente dei requisiti di legge per usufruire dell'esenzione dall'ICI, essendo l'unità immobiliare oggetto di accertamento concessa in uso gratuito al

coniuge, che vi abitava con i due figli minori, aveva fondato la decisione confermativa della pronuncia di primo grado unicamente sul rilievo formale dell'omessa comunicazione all'ente comprovante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell'esenzione, secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del regolamento comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 16 del 2 aprile 2011, confermativa della delibera dell'anno precedente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulle eccezioni formulate riguardo all'asserita violazione da parte dell'ente impositore delle norme dello Statuto del contribuente (l. n. 212/2000).

3. Con il terzo motivo, che si pone anche in chiave di specificazione dell'ambito del motivo precedente, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 10 della l. n. 212/2000, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c., non avendo la sentenza impugnata rilevato che l'atto impositivo, giustificato da un'omissione di carattere formale da parte del contribuente relativamente ad elementi già noti all'ente locale, si poneva in aperta violazione del principio di collaborazione e buona fede a cui devono essere improntati i rapporti tra contribuente e fisco.

4. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 23 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, senza rilevare che la norma regolamentare non poteva porre a carico del contribuente un onere ulteriore rispetto ai requisiti per beneficiare dell'esenzione stabiliti dalla norma primaria,

non ha provveduto alla disapplicazione della norma regolamentare illegittima secondo quanto prescritto dall'art. 7, comma 5, del d. lgs. n. 546/1992.

5. Il primo motivo è inammissibile. Esso reitera, in sostanza, l'analogo motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado (indicato come n. 5 nella parte del ricorso per cassazione relativa all'esposizione dei fatti di causa), lamentando il contribuente che il giudice tributario di appello, a prescindere dall'omissione di natura formale della relativa comunicazione, sulla quale si sofferma negli altri motivi di impugnazione, avrebbe dovuto riconoscere l'esenzione, avendo comprovato il contribuente la concessione dell'immobile in comodato gratuito al coniuge presso il quale vivevano i due figli minori della coppia, emergendo, sulla base delle risultanze anagrafiche, che l'immobile era destinato a loro casa di abitazione.

5.1. Sennonché è dato rilevare dalla stessa esposizione del ricorso del contribuente che il motivo di appello aveva colto una soltanto delle due *rationes decidendi* nelle quali si era articolata la pur succinta, ma chiara motivazione della decisione di primo grado, riportata dal contribuente a pag. 7 del ricorso per cassazione.

5.2. Anche a prescindere dal rilievo che, secondo quanto statuito dalla CTP sarebbe stato prodotto nel giudizio di primo grado la sola certificazione anagrafica relativa alla residenza dei minori, la decisione di primo grado impugnata con il ricorso in appello, nella parte in cui ha statuito che «non potendo sostenersi che due minori di cinque ed undici anni possano vivere da soli, non è stata raggiunta la prova del diritto all'esenzione richiesta», ha sostanzialmente escluso la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma primaria per l'esenzione, non essendo configurabile un rapporto di comodato gratuito unicamente tra il genitore ed i figli minori, e – tenuto conto della natura di stretta

interpretazione delle norme tributarie agevolative (cfr. tra le molte, in tema di ICI, Cass. sez. 6-5, 13 giugno 2018, n. 15560; Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23833) - non essendo il coniuge del ricorrente annoverabile, in relazione al disposto dell'art. 74 c.c., tra "i parenti in linea retta fino al secondo grado".

5.3. Detta autonoma *ratio decidendi* non è stata oggetto di specifica censura con il ricorso in appello, per cui sulla questione deve intendersi formato il giudicato interno (cfr. Cass. sez. unite 2013, n. 7931 e, tra le altre successive conformi, Cass. sez. lav. 4 marzo 2016, n. 4293), ciò rendendo inammissibile il motivo di ricorso per cassazione in esame.

6. Alla stregua delle osservazioni che precedono, restano assorbiti gli ulteriori motivi.

7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, a ciò conseguendo la condanna del ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - *bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 novembre 2018


Il Presidente

Dott. Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 FEB. 2019



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRISI

*Cinzia Diprissi*